

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO "SERVIZIO RISCO"

ART. 0 - DEFINIZIONI DELLE PARTI CONTRATTUALI

0.1. Negli articoli che seguono, AFC Torino SpA, è indicata con l'espressione " AFC Torino SpA" o "AFC", mentre il prestatore di servizi aggiudicatario della procedura di gara è indicato con la parola "Appaltatore". Il soggetto di cui all'art.125 del Codice contratti pubblici è indicato con la locuzione "Responsabile del procedimento" che coincide con il responsabile della direzione dell'esecuzione del contratto di cui all'art.119 del Codice contratti pubblici.

ART. 1 - PROCEDURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 3, comma 40 e 125, commi 4 e 11, d.lgs. 163/06 e allegato 1, punto 41 del "Regolamento per le spese in economia" mediante gara informale per l'affidamento nell'area del Cimitero Monumentale di Torino, c.so Novara 135, Torino, del servizio del noleggio a caldo di tricicli e/o quadricicli a pedali e/o elettrici (privi di motore a scoppio) per il trasporto di persone (in seguito "servizio").

ART. 2 - MODALITA' DEL SERVIZIO DA SVOLGERE

2.1. I veicoli devono essere condotti da personale dell'appaltatore e disporre di almeno 2 posti, oltre al conducente, provvisti di tettoia e/o altra copertura.

Il servizio dovrà essere svolto presso il cimitero Monumentale di Torino negli orari di apertura al pubblico. I mezzi da mettere a disposizione in contemporanea sono: n. 2 nelle giornate di giovedì e n. 5 nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

Per il periodo della Commemorazione dei defunti, dal 22/10/2011 al 2/11/2011, il servizio dovrà essere integrato con ulteriori n. 4 veicoli.

ART. 3 - IMPORTO DEL SERVIZIO E CANONE MENSILE E DURATA DEL SERVIZIO

3.1. Durata del servizio: 12 mesi dalla stipula del contratto, con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi. Nel caso che AFC eserciti tale possibilità, l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi alle stesse condizioni, prezzi e patti di contratto.

3.2. L'importo a corpo del servizio da espletare ammonta, per un periodo di mesi dodici, a complessivi € **75.000,00** + iva.

3.3. Nell'importo di cui al punto precedente sono incluse tutte le prestazioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto e qualsiasi onere diretto e indiretto necessario per l'espletamento del servizio a perfetta regola d'arte.

3.4. L'importo complessivo annuo a base di gara dell'appalto, depurato del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore, diviso 12, costituisce l'importo del canone mensile complessivo dell'Appalto.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

4.1. I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- a) il Contratto;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Appaltatore;
- d) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che ineriscono i servizi oggetto dell'Appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4.2. I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull'esatta interpretazione delle disposizioni in essa contenute, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con il quale sono sopra elencati. In ogni caso, le

norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta tecnica ed economica.

4.3. AFC Torino SpA si riserva di consegnare all'Appaltatore durante il corso del servizio altre disposizioni quando necessario, al fine di svolgere il servizio in maniera ottimale ed efficiente.

ART. 5 - OSSERVAZIONI DISPOSIZIONI NORMATIVE

5.1. L'appaltatore è tenuto ad osservare nella esecuzione del servizio, le disposizioni espressamente indicate nel presente capitolato speciale di appalto, nonché le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e i regolamenti che abbiano attinenza con il suddetto servizio.

5.2. L'Appaltatore, inoltre, è obbligato a osservare ogni disposizione normativa a carattere nazionale, regionale e locale afferente il servizio.

ART. 6 - CONDIZIONI DI APPALTO

6.1. Nell'accettare il servizio sopra indicato l'Appaltatore dichiara:

- aver preso visione della lettera d'invito e del capitolato speciale di appalto
- aver preso visione dei luoghi oggetto dell'appalto
- aver preso conoscenza della natura e della consistenza delle prestazioni, nonché di tutte le condizioni contrattuali
- di accettare di eseguire i servizi alle condizioni ivi stabilite, senza riserve ed eccezioni alcune
- di aver preso visione e accettato di attenersi al codice etico di AFC.

6.2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato).

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA/GARANZIA FIDEIUSSORIA

7.1. A garanzia della prestazione del servizio è richiesta all'aggiudicatario una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati, pari al 10% del valore di affidamento, al netto degli oneri fiscali.

7.2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, commi 1 e 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7.3. All'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione sarà liberata la garanzia fideiussoria.

7.4. La garanzia fideiussoria è a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più da AFC Torino Spa, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. AFC ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempimenti derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impegnati nello svolgimento del servizio di pulizie di cui al presente appalto.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

AFC Torino S.p.A.

9.1. L'Appaltatore è unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso AFC Torino SpA che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero essere arrecati durante l'esecuzione del servizio, per colpa tanto sua che dei suoi dipendenti.

9.2. L'Appaltatore si obbliga a manlevare AFC Torino SpA da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile, e così come si obbliga a manlevare AFC Torino SpA da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato AFC Torino SpA non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni e altro che dovessero derivare all'Appaltatore e ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

9.3. L'Appaltatore dovrà provvedere, al termine del servizio quotidiano, a ricoverare i mezzi in locale esterno al complesso cimiteriale.

9.4. L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'Appalto, relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, delle maestranze addette al servizio oggetto del presente Appalto.

9.5. L'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza necessaria alle visite ispettive da parte di AFC Torino SpA.

9.6. L'Appaltatore deve assicurarsi prima dell'esecuzione del servizio, che personale, veicoli e accessori siano in condizioni di decoro e di perfetta efficienza e ha l'obbligo di designare un responsabile dell'esecuzione per il servizio di cui al presente capitolato.

9.7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare ad AFC Torino SpA eventuali interventi manutentivi dei mezzi nell'area cimiteriale. L'Appaltatore è altresì obbligato, conseguentemente alle operazioni manutentive, a provvedere alla pulizia delle aree utilizzate a tale scopo.

9.8. Il responsabile del servizio vigila sulla regolarità della prestazione nell'ambito delle disposizioni impartite da AFC Torino SpA, e sul comportamento del personale, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, e assicurarsi che le prestazioni vengano eseguite con diligenza;

ART. 10 - PERSONALE DELL'APPALTATORE E TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO

10.1. Il personale dipenderà a ogni effetto direttamente dall'Appaltatore, intendendosi AFC Torino SpA del tutto estraneo al rapporto di lavoro instaurato.

10.2. L'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale dipendente un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore oggetto dell'appalto e eventuale contratto di lavoro integrativo locale.

10.3. L'Appaltatore è obbligato ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative sui contratti nazionali collettivi vigenti in materia del servizio oggetto del presente appalto e agli accordi integrativi previsti per legge per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni). L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

10.4. In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata da AFC Torino SpA o a essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, AFC Torino SpA comunicherà all'Appaltatore e, se del

caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione ad AFC Torino SpA ne ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

10.5. Il personale dovrà essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle norme sanitarie e dalle leggi vigenti in materia.

10.6. Il personale, durante il servizio, dovrà indossare un decoroso vestiario, in regola con le normative vigenti in materia di antinfortunistica.

10.7. Il personale deve assumere comportamenti seri e decorosi, di piena disponibilità nei confronti dei cittadini, facendo sì di evitare disservizi.

10.8. L'Appaltatore deve inoltre provvedere a fornire tutta l'attrezzatura e i mezzi occorrenti all'espletamento del servizio nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro. I mezzi impiegati nel servizio dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistica vigenti in Italia e/o nella UE.

10.9. Qualora il personale in servizio si renda responsabile di violazioni del proprio dovere, anche in relazione ad eventuali segnalazioni, l'Appaltatore dovrà sostituirlo entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione a mezzo telefax da parte di AFC Torino Spa.

ART. 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO E OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1. I pagamenti all'Appaltatore avverranno mediante acconti mensili costanti posticipati, oltre ad IVA nella percentuale di legge, previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento, anche a mezzo dei suoi collaboratori, della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

11.2. Il Responsabile del procedimento o un suo collaboratore, al termine di ogni mese di servizio espletato, provvederà ad attestare la regolare esecuzione entro i successivi 10 (dieci) giorni solari, e previa acquisizione della fattura dell'Appaltatore contenente in allegato il dettaglio delle attività effettuate..

11.3. In caso di ricevimento della fattura successiva al termine dei 10 (dieci) giorni solari di cui al comma 11.2, il Responsabile del procedimento o un suo collaboratore, provvederà ad attestare la regolare esecuzione entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura mensile contenente in allegato il dettaglio delle attività effettuate.

11.4. Il termine di attestazione di regolare esecuzione resta, comunque, sospeso in caso di contestazione delle prestazioni dedotte in contratto.

11.5. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni solari dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio di cui ai precedenti commi 11.2. o 11.3. Detti pagamenti saranno decurtati delle eventuali penalità applicate durante lo svolgimento del servizio in base al disposto del successivo art. 12.

11.6. Il pagamento è in ogni caso subordinato alle verifiche ex dm 40/08 con equitalia servizi, all'acquisizione del DURC da cui risulti la regolarità dell'Appaltatore. AFC applica la circolare del Ministero del Lavoro n.135/10 e la circolare INPS n.145/10.

11.7. Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo.

11.8. In caso di raggruppamento temporaneo ex art. 37 del D.Lgs. 163/06, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento, saranno vistate e trasmesse dal capogruppo ad AFC alla

scadenza dei termini previsti. Il pagamento avverrà mediante accredito bancario da parte di AFC a favore di ciascun membro raggruppato. E' espressamente esclusa la possibilità di un unico accredito bancario a favore del capogruppo.

11.9. Si precisa che in base alla vigente normativa "*Piano straordinario contro le mafie*" l.136/10 come modificato dalla legge 217/10 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

11.10.. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n.136/10 s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell'Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi dedotti in contratto, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della l.136/10 s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.

11.11. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n.136/10 s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG comunicato da AFC.

11.12. L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, l.136/10 s.m.i.).

11.13. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

11.14. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore ad AFC la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

11.15. L'Appaltatore durante l'esecuzione del Servizio, dovrà fornire ad AFC periodicamente (ogni tre mesi), a comprova della regolarità retributiva dei propri lavoratori, autodichiarazione ex dpr 445/00 dell'Appaltatore, attestante la regolarità retributiva, asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale.

11.16. All'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio (entro 20 giorni dalla ultimazione delle prestazioni) il Responsabile del procedimento procede allo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 12 - PENALITA' E RISERVE DELL'APPALTATORE

12.1. Nel caso in cui, per motivo imputabile all'Appaltatore, il Servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal contratto o dal presente capitolato speciale di appalto, il Responsabile del procedimento, applicherà all'Appaltatore -per ciascun inadempimento accertato, motivato e contestato a mezzo fax all'Appaltatore, fermo il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento del fax per eventuali controdeduzioni scritte fatte pervenire anch'esse a mezzo fax dall'Appaltatore - una penale fino a un massimo, per ciascun inadempimento, di € 500,00. Decorsi i 10 (dieci) giorni solari senza che l'Appaltatore faccia pervenire controdeduzioni, la contestazione si intende tacitamente accettata dall'Appaltatore. La penale sarà graduata in base alla gravità della violazione stessa, ferma l'applicazione dell'art. 1382 c.c. in caso di maggior danno.

12.2. Le penalità a carico dell'Appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse.

12.3. AFC si riserva facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del Servizio.

12.4. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto da AFC all'Appaltatore in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti di AFC.

12.5. Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, che dovrà pervenire ad AFC entro 15 (quindici) giorni solari dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto. L'Appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

Le riserve, presentate nei modi e termini indicati e qualora raggiungano il 10% dell'importo complessivo dell'appalto, saranno oggetto della procedura di cui all'art. 240 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO - RECESSO E PROROGA

13.1. AFC Torino SpA si riserva facoltà di risolvere di diritto il contratto ex art.1456 c.c:

- nel caso in cui l'Appaltatore dovesse incorrere in ripetute infrazioni od omissioni accertate con almeno tre contestazioni nell'arco temporale di un mese,
- nel caso in cui l'Appaltatore sospendesse senza giustificato motivo il servizio per oltre cinque giorni consecutivi di servizio,
- nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate all'Appaltatore superi il 10% del valore contrattuale.

13.2. La risoluzione di diritto del contratto di appalto sarà comunicata per iscritto da AFC mediante raccomandata r/r e darà diritto ad AFC di richiedere il risarcimento dei danni. Tra questi vanno

AFC Torino S.p.A.

ricomprese le spese necessarie per addivenire alla stipulazione del nuovo contratto, oltre gli eventuali ulteriori maggiori danni. In attesa della determinazione del danno, AFC sospenderà ogni pagamento relativo ai crediti maturati dall'Appaltatore in dipendenza del contratto di appalto.

13.3. AFC Torino SpA in caso di risoluzione del contratto, avrà diritto a incamerare la garanzia fideiussoria e al risarcimento del danno.

13.4. AFC Torino SpA si riserva comunque facoltà di risolvere il contratto ex art.1662 c.c. in caso di grave inadempimento, grave ritardo, grave irregolarità.

13.5. AFC Torino SpA, in luogo della risoluzione, si riserva facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio, sostituendosi all'Appaltatore, in danno e a spese dello stesso e usufruendo di tutti i mezzi che sono adoperati dallo stesso per l'espletamento del servizio.

13.6. Ad AFC Torino SpA è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile.

13.7. AFC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, alla scadenza dell'appalto si riserva la facoltà di prorogare il contratto di ulteriori max tre mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni oggetto di proroga.

ART. 14 - VARIABILITA' DELL'APPALTO

14.1. L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune da AFC Torino SpA e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio e delle prestazioni comprese nel servizio e che non comportino maggiori oneri per l'Appaltatore.

14.2. L'appaltatore sarà obbligato a garantire il servizio conseguenti a eventuali varianti e ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto alle stesse condizioni, patti e prezzi del contratto, salvo l'adeguamento proporzionale del corrispettivo; al di là di questo limite, l'appaltatore avrà diritto a recedere dal contratto. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, l'appaltatore potrà concordare con AFC Torino Spa nuove condizioni economiche del contratto.

14.3. Sono ammesse varianti al servizio qualora ricorrano le condizioni legittimanti dell'art.114, comma 2, d.lgs.163/06. Qualora per uno dei casi previsti dall'art.114, comma 2, d.lg. 163/06, fosse necessario introdurre nel corso dell'esecuzione varianti non previste nel contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, sentito il responsabile del procedimento, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

14.4. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 114, comma 2, d.lg.163/06 consentono di disporre varianti in corso di esecuzione del contratto è demandato al responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; qualora comportassero prestazioni per le quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'Appaltatore e approvati dal Responsabile del procedimento.

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFC TORINO SPA

15.1. Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore operativo.

15.2. Al responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori, è affidato il compito di:

- seguire l'esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze al fine dell'applicazione delle penali

- esprimere il parere di congruità tecnico-economica sulle fatture emesse dall'Appaltatore per il pagamento delle prestazioni
- accertare la regolarità dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi dell'appaltatore verso i dipendenti impegnati nelle prestazioni dedotte in contratto
- accertare il rispetto degli obblighi retributivi dell'appaltatore verso i dipendenti impegnati nelle prestazioni dedotte in contratto

ART. 16 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

16.1. L'Appaltatore potrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato con rappresentanza. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo Rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico o atto privato con firma autenticata da notaio ed essere depositato presso AFC.

16.2. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi AFC, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo Rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo Rappresentante.

16.3. Il Rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito di necessari poteri di decisione e di spesa per la gestione del servizio, anche con particolare riguardo alla sicurezza dei lavoratori.

16.4. Il Rappresentante avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti di AFC Torino SpA, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate, avranno uguale valore che se fossero direttamente poste all'Appaltatore.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

17.1. Le comunicazioni tra il responsabile del procedimento e l'Appaltatore o, in caso di nomina, e il suo rappresentante, potranno essere fatte per iscritto a mezzo di telefax.

17.2. Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso, essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo di telefax.

17.3. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta a mezzo di fax, dovranno essere presentate a mezzo di fax ad AFC Torino SpA entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione; scaduto il suddetto termine, la comunicazione è da intendersi accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

17.4. Tutte le comunicazioni scritte verranno inviate rispettivamente ai domicili legali eletti dalle parti.

ART. 18 - DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI

18.1. AFC Torino SpA, ai fini del presente Appalto, elegge domicilio presso la sede legale di corso Peschiera, n.193 - 10141 Torino ed è esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito.

18.2. L'Appaltatore dovrà eleggere un proprio domicilio legale da indicarsi in sede di stipula del contratto.

ART. 19 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

19.1. Non è ammesso il subappalto del servizio.

ART.20 - ASSICURAZIONI

20.1. L'Appaltatore, alla stipulazione del contratto, dovrà essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa ai fini della copertura della propria Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro e Parasubordinati (RCO), anche ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia assicuratrice. La polizza dovrà prevedere massimali

AFC Torino S.p.A.

adeguati al servizio affidato e alla consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore e, comunque, non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:

- euro un milione unico per sinistro di ambito RCT,
- euro duemilioni unico, con il limite di euro un milionecinquecentomila per persona, per sinistro di ambito RCO.

20.2. la polizza dovrà espressamente menzionare la sussistenza delle seguenti clausole ed estensioni:

descrizione puntuale del Servizio affidato;

estensione della qualifica di "Assicurato" ad AFC;

risultare che AFC, i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, i suoi beni mobili e immobili in proprietà o nella propria disponibilità, sono considerati "Terzi";

estensione alla responsabilità personale dei propri prestatori di lavoro e parasubordinati;

espressa dichiarazione di operatività della copertura anche in caso di colpa grave dell'Appaltatore a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.

20.3. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.

20.4. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di stipulazione del contratto fino alla data di verifica di conformità di regolare esecuzione del servizio; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

20.5. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le coperture assicurative qualora si sia dovuto fare ricorso alle polizze di cui al presente articolo o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

20.6. Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, sarà necessaria la produzione di copia autentica ai sensi di legge della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza al servizio oggetto di appalto comprensiva dei succitati massimali, clausole ed estensioni.

ART.21 - FORZA MAGGIORE

21.1. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.

21.2. I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati a AFC Torino SpA.

21.3. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati per iscritto ad AFC Torino SpA entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del loro avverarsi, anche a mezzo fax, sotto pena di decadenza dal diritto di farli valere.

ART.22 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

22.1. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa.

ART.23 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E ACCERTAMENTO DANNI

23.1. Il servizio è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'ultimazione accertata dal Responsabile del procedimento.

23.1. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del procedimento alla presenza dell'Appaltatore. A tale scopo il Responsabile del procedimento comunicherà con sufficiente anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'Appaltatore di intervenire. Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il Responsabile del procedimento procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale

constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

23.2. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura (anche con riferimento ai danni derivanti da risoluzione anticipata del contratto), AFC potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART.24 - RINVIO

24.1. Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato speciale di appalto e nel contratto, si rinvia al codice civile.

ART. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

25.1. Ai sensi dell'art.241, comma 1 bis del d.lg.163/06, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà alcuna clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del d. lg. 163/06, sono devolute esclusivamente al Tribunale civile di Torino.

Il Responsabile del Procedimento
Dottor Giancarlo SATARIANO